



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LONARDO, GALLIANI, BERNINI, GALLONE,
TOFFANIN, FLORIS, CALIENDO e CONZATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2019

Disposizioni in materia di contrasto della violenza di genere

ONOREVOLI SENATORI. – La violenza contro le donne è qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o che è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che in quella pubblica.

Secondo i dati rilasciati da un sistema informativo integrato sulla violenza contro le donne in Italia, messo a punto dall'ISTAT e dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, resi pubblici durante un seminario lo scorso 6 marzo, negli ultimi cinque anni, 4.353.000 donne hanno subito violenza fisica o sessuale e sono aumentate le gravità delle violenze da partner ed *ex partner*. Considerando il totale delle violenze subite da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre. Le donne vittime di omicidio volontario nell'anno 2017 in Italia, sono state 123, lo 0.40 per 100.000 donne.

Negli ultimi anni il Parlamento italiano ha approvato provvedimenti per contrastare tale fenomeno: nel 2009 è stato introdotto nel codice penale il cosiddetto reato di *stalking* (612-bis del codice penale); nel 2013 è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta a Istanbul (legge 27 giugno 2013, n. 77) e sono state approvate

le disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere previste dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 – cosiddetto decreto antifemminicidio, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – che interviene sul codice penale per novellare la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori, attraverso l'introduzione di nuove aggravanti, la previsione della irrevocabilità della querela presentata per *stalking* ed il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato; nel 2015 è stato adottato un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

I fatti di cronaca recente dimostrano però che, nonostante le misure introdotte, spesso si assiste a sentenze di condanna imparziali che lasciano dei dubbi sulla corretta interpretazione delle leggi, come ad esempio l'applicazione delle circostanze attenuanti, piuttosto che quelle aggravanti.

Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si vuole affermare il principio che, in caso di violenze e maltrattamenti domestici, non si debbano in nessun caso applicare le circostanze attenuanti. Per fare ciò, all'articolo 1, si introduce una modifica al citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.119 del 2013, prevedendo espressamente, nella determinazione della pena per uno dei reati indicati, la non applicazione del giudizio di equivalenza e di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-ter.* Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista per uno dei delitti di cui gli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis* del codice penale, commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore o nei confronti di donna in stato di gravidanza, di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza, le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a quelle aggravanti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale ».

€ 1,00